



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente della Comunità**  
**n. 40**

**OGGETTO:**      **Procedura di mediazione n. 48 2025 - parti invitate Itea S.p.A. e Comunità Valsugana e Tesino. Affidamento incarico di assistenza alla Comunità all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.**

L'anno duemilaventicinque addì **venti** del mese di **marzo** alle ore **10:10** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

**EMANA**

il seguente decreto.

OGGETTO: Procedura di mediazione n. 48 2025 – parti invitate Itea S.p.A. e Comunità Valsugana e Tesino.  
Affidamento incarico di assistenza alla Comunità all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.

#### IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Rilevato che con nota prot. n. 7545/U del 27/02/2025, agli atti sub ns. prot .n. 2812 –A del 27.02.2025, la CC.II.AA. di Trento ha comunicato che in data 21 febbraio 2025 è stata presentata, da parte dei legali di un utente del Servizio edilizia agevolata della Comunità, i cui dati sono riportati nell'elenco riservato allegato alla presente, una domanda di mediazione in materia obbligatoria (locazione), nei confronti di ITEA e della Comunità Valsugana e Tesino, al fine di esperire un tentativo di composizione bonaria della controversia tra loro sorta.

Avuto presente che l'incontro di mediazione ha carattere di assoluta riservatezza e che le Parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione, rimanendo libere di ritirarsi dalla procedura in ogni momento. In caso di successivo giudizio, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e condannare la Parte, che non ha partecipato all'incontro di mediazione senza giustificato motivo, al pagamento del "doppio del contributo unificato" dovuto per la causa e al versamento alla controparte di una somma non superiore nel massimo alle spese della causa medesima.

Atteso che per la mediazione "obbligatoria", come nel caso di specie, le Parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010;

Ravvisata pertanto la necessità di partecipare all'incontro richiesto, visto l'obbligo di legge, e ritenendo infondati i motivi che stanno alla base della richiesta di mediazione, tali da rendere anche opportuna la difesa delle ragioni dell'amministrazione della Comunità;

Considerato che:

- il procedimento di cui trattasi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010 e delle problematiche di ordine giuridico- amministrativo legate alla vertenza, richiede l'assistenza obbligatoria di un legale al fine di tutelare le ragioni della Comunità;
- la struttura burocratica di questo Comune non dispone di un ufficio legale interno, né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;
- la struttura non è pertanto in grado di assolvere all'attività defensionale in questione, in quanto l'espletamento della medesima presuppone qualifica, conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata da alta specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo;

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del D.Lgs. 15 maggio 2023, n. 64, il quale dispone che gli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la nota prot. n. 365 dd. 17.03.2025, in atti al protocollo sub n. 0003614-A del 18.03.2025, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento comunica la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nella causa in oggetto;

Atteso che nella nota prot. n. 7545/U del 27/02/2025, ns. prot . n. 2812 –A del 27.02.2025, la CC.II.AA. di Trento ha specificato che, in caso di adesione alla procedura, deve essere effettuato il pagamento delle spese di avvio ammontanti a € 73,20.- (IVA inclusa) nonché delle spese di mediazione per il primo incontro, pari a € 117,12.- (IVA inclusa), per un totale di € 190,32.- (IVA inclusa) mediante la piattaforma SIPA <https://www.tn.camcom.it/node/5804>;

Richiamato il punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2001, in particolare la lettera g) che dispone "gli impegni derivanti dal

conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa”;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, in modo da consentire l'adozione in tempi rapidi degli adempimenti conseguenti, stante l'imminente scadenza del termine stabilito per l'incontro di mediazione (01.04.2025);

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità;

Preso atto che le disposizioni di cui alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Codice di comportamento si applicano anche ai destinatari del presente provvedimento, obbligati al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del futuro rapporto contrattuale;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la Legge Provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino”, adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, ad oggetto: “Approvazione del D.U.P. 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).”;
- il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria”;
- il decreto del Presidente n. 37 di data 11.04.2024 e ss.mm., avente ad oggetto “Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino.”;
- il decreto del Presidente n. 1 di data 18/08/2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente, come previsto dal Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2023-2024 (P.I.A.O.), aggiornato per il triennio 2024-2026;

Tutto ciò premesso,

## DECRETA

1. Di partecipare, per le finalità di cui in premessa, alla procedura di mediazione in materia obbligatoria (locazione) n. 48 2025, promossa, da parte dei legali di un utente del Servizio edilizia agevolata della Comunità, i cui dati sono riportati nell'elenco riservato allegato alla presente, nei confronti di ITEA e della Comunità Valsugana e Tesino, al fine di esperire un tentativo di composizione bonaria della controversia tra loro sorta, giusta nota della CC.II.AA. di Trento prot. n. 7545/U del 27/02/2025, agli atti sub ns. prot.n. 2812 –A del 27.02.2025;
2. Di affidare la rappresentanza e la difesa della Comunità Valsugana e Tesino nella vertenza in oggetto, con ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, eleggendo domicilio presso la sede della stessa in Largo Porta Nuova 9 - Trento;
3. Di conferire, in qualità di legale rappresentante dell'ente, ai suddetti difensori il mandato speciale di rito, con facoltà di evocazione, dando inoltre agli stessi facoltà di dire, eccepire, dedurre, in generale procedere, nel modo che riterranno più opportuno a tutela dei diritti ed interessi legittimi della Comunità, dall'inizio della vertenza fino alla definitiva soluzione, per le fasi di studio, introduttiva istruttoria e/o trattazione, salvo eventuale variazione che adotterà questa Comunità con specifico atto deliberativo;
4. Di incaricare il Segretario generale degli adempimenti conseguenti alla presente, ivi compreso l'impegno della spesa, comunicata con nota prot. n. 7545/U del 27/02/2025, ns. prot. n. 2812 –A del 27.02.2025, quantificata in € 73,20.- (IVA inclusa) quale spesa di avvio ed in € 117,12.- (IVA inclusa) quale spesa di mediazione per il primo incontro, e così per un totale di € 190,32.- (IVA inclusa), da liquidarsi mediante la piattaforma SIPA <https://www.tn.camcom.it/node/5804>;
5. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.

*Ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*